

Bruxelles, 7/07/2009
C/2009/5488

Dott. Antonio Malaschini

Segretario generale
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

Egregio Segretario generale,

La ringrazio per la Sua lettera del 2 aprile 2009, con cui ha comunicato alla Commissione europea i timori espressi dal Senato italiano in merito alla proposta di regolamento relativo alle agenzie di rating del credito, adottata dalla Commissione il 12 novembre 2008¹. La Commissione apprezza il sostegno a questa importantissima iniziativa volta a coadiuvare il ripristino della fiducia dei mercati finanziari e a rafforzare la protezione degli investitori nell'Unione europea.

Per quanto concerne lo stato di avanzamento della procedura legislativa di codecisione, desidero informarLa che, in data 23 aprile 2009, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul testo del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito², testo che sarà adottato formalmente dal Consiglio nelle prossime settimane.

Quanto alle questioni specifiche sollevate nella Sua lettera in ordine al contenuto della proposta, tenendo presente il risultato della procedura di codecisione, desidero formulare alcuni commenti circa l'ambito di applicazione della proposta, il trattamento dei conflitti d'interesse, gli obblighi di comunicazione, il sistema di vigilanza e il regime per i paesi terzi.

Ambito di applicazione della proposta (articoli 2 e 4). Il testo concordato si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Comunità comunicati al pubblico o distribuiti previa sottoscrizione. L'ambito di applicazione prevede quattro esclusioni: i rating privati, i "credit score" (meriti di credito) derivanti da rapporti industriali e commerciali e dalle relazioni con i consumatori, i rating prodotti dalle agenzie per il credito all'esportazione e i rating prodotti dalle banche centrali che soddisfano le condizioni indicate nel regolamento. Le quattro esclusioni introdotte riguardano rating in senso lato o rating non correlati alla crisi finanziaria. Inoltre, l'ambito

¹ COM(2008) 704 definitivo.

² Il testo è consultabile sul sito Internet <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0279+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT>.

di applicazione è completato da una disposizione che impone agli istituti finanziari di utilizzare a fini regolamentari i rating emessi da agenzie di rating del credito registrate in conformità del regolamento (con un trattamento specifico per i rating omologati e per le agenzie di rating del credito certificate in paesi terzi).

Trattamento dei conflitti d'interesse (articoli 5 e 6; allegato I, sezioni A, B e C). Il testo concordato non si discosta molto dalla proposta iniziale della Commissione. Le agenzie di rating del credito saranno tenute a prevenire i conflitti d'interesse ovvero a gestirli in maniera adeguata ove risultino inevitabili, al fine di garantire l'indipendenza del rating del credito. Dovranno rendere pubblici i conflitti d'interesse in modo completo, tempestivo, chiaro, conciso, specifico e palese, oltre a registrare tutti i fattori che minacciano significativamente l'indipendenza dell'agenzia di rating del credito o dei suoi dipendenti che intervengono nel processo di rating, nonché le misure di salvaguardia applicate per attenuarli. Le agenzie di rating del credito sono tenute ad attuare politiche e procedure interne adeguate per proteggere dai conflitti d'interesse i dipendenti che partecipano al rating e garantire costantemente la qualità, integrità e completezza del processo di rating e di revisione. Inoltre, tali agenzie non saranno autorizzate a fornire servizi di consulenza all'entità valutata o a terzi collegati in ordine alla struttura societaria o giuridica, all'attivo e al passivo o alle rispettive attività, e potranno soltanto prestare i servizi ausiliari elencati nell'allegato I, sezione B, del regolamento, sempre che la prestazione di tali servizi non determini conflitti d'interesse con l'attività di rating.

Obblighi di comunicazione (articoli 7, 8 e 9); allegato I, sezioni D ed E). Il testo concordato conferma gli obblighi di comunicazione contenuti nella proposta iniziale della Commissione. Le agenzie di rating del credito saranno tenute a fornire informazioni concernenti il processo di rating in generale e rispetto a un determinato emittente o strumento finanziario. Dovranno inoltre comunicare al pubblico le modalità operative interne nonché le metodologie per affrontare alcune delle principali sfide inerenti alle loro attività: relazioni con i clienti, conflitti d'interesse, servizi ausiliari, politica di comunicazione (che include la divulgazione dei rating) e questioni attinenti al personale che svolge funzioni di analisi (retribuzione, competenza del personale). Quest'attività di comunicazione sarà corroborata da una relazione annuale sulla trasparenza, che esporrà i risultati e gli sviluppi nei settori elencati. Inoltre, alcune comunicazioni specifiche trasmesse soltanto alle autorità competenti le aiuteranno a svolgere le proprie mansioni di vigilanza.

Sistema di vigilanza (articoli da 12 a 30). Il testo concordato introduce un sistema di vigilanza basato su collegi di autorità competenti che offrono a tutte le autorità competenti interessate la possibilità di partecipare alla procedura di registrazione e di vigilanza di un'agenzia di rating del credito o di un gruppo di tali agenzie. Questo sistema rispetta lo stesso principio sotteso alla proposta originaria della Commissione. Ci rendiamo conto che, nel lungo periodo, il sistema di vigilanza dovrà essere rivisto alla luce delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello in materia di vigilanza finanziaria presieduto da J. de Larosière, che raccomanda di affidare al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) il compito di monitorare l'attività delle agenzie di rating del credito a livello comunitario. È stata pertanto introdotta un'importante clausola di revisione per riesaminare tra un anno il sistema di vigilanza.

Regime per i paesi terzi (articoli 4 e 4bis). A causa del carattere mondiale dell'attività delle agenzie di rating del credito, si è ritenuto necessario trovare una soluzione per utilizzare all'interno della Comunità i rating emessi in paesi terzi, onde evitare turbative nel funzionamento dei mercati finanziari. Il testo concordato introduce disposizioni sul

trattamento dei rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nei paesi terzi. La soluzione consiste in un sistema di omologazione e in un meccanismo di equivalenza, e assicura che i rating emessi nei paesi terzi possano essere utilizzati nella Comunità soltanto ove le agenzie di rating del credito emittenti che operano fuori dai confini dell'Unione e hanno motivi oggettivi per elaborare i rating in un paese terzo 1) rispettino requisiti altrettanto rigorosi di quelli previsti dal regolamento e 2) siano soggette a una vigilanza effettiva nel paese di stabilimento.

Il sistema di omologazione è accessibile alle agenzie di rating del credito che sono affiliate o lavorano in stretta collaborazione con agenzie aventi sede nell'Unione europea. Il meccanismo di equivalenza è inoltre accessibile alle agenzie di rating del credito più piccole di paesi terzi che non operano né sono affiliate nell'UE, sempre che tali agenzie non siano rilevanti sotto il profilo sistemico per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. La procedura specifica di registrazione (certificazione) terrà conto delle dimensioni dell'agenzia di rating richiedente, vista la natura, la portata e la complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, e potrebbe consentire di esonerare un'agenzia di questo tipo da alcuni requisiti organizzativi o dall'obbligo della presenza fisica nell'Unione europea. L'obiettivo è rafforzare la concorrenza e incoraggiare l'emergere di nuovi soggetti su un mercato che attualmente non ne annovera molti.

Ritengo che il testo definitivo del regolamento sarà utile per affrontare uno dei problemi che hanno contribuito alla crisi in atto, offrendo così la possibilità di ripristinare la fiducia del mercato. In particolare, il regolamento accrescerà l'integrità, la trasparenza, la responsabilità e la buona governance delle attività di rating del credito, introducendo un sistema di vigilanza severo che migliorerà indubbiamente il funzionamento dei nostri mercati finanziari.

Distinti saluti,



Margot WALLSTRÖM
Vicepresidente della Commissione europea